

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

Art. 7

1. La relazione di cui all' art. 6 viene redatta sulla base della scheda di valutazione riportata nell' allegato A alla presente legge.

2. Ad ognuno degli elementi parametrici riportati nella scheda di valutazione, raggruppati nella I e II categoria, nonché ad ognuna delle sottovoci in cui i suddetti elementi sono articolati, il Direttore regionale, il Direttore dell' Ente o il Direttore del Servizio autonomo competente assegna un giudizio analitico.

3. Sulla base del giudizio analitico assegnato, il Consiglio di amministrazione del personale esprime, per ciascun elemento parametrico, un giudizio sintetico ai sensi dell' articolo 4, attribuendo altresì, alla luce degli elementi contenuti nella relazione, i relativi punteggi entro i limiti riportati nell' allegato E alla presente legge. Esaurita tale fase, il Consiglio di amministrazione del personale attribuisce il punteggio a ciascun titolo valutabile procedendo inoltre alla determinazione della somma complessiva dei titoli medesimi.

(1)

4. Non saranno considerati idonei e pertanto saranno esclusi dalla graduatoria, i dipendenti i quali, nella valutazione della relazione non avranno raggiunto un punteggio minimo di punti 18.

5. Ai fini degli scrutini per le decorrenze del 1 luglio 1983 e del 1 gennaio 1985 e, correlativamente, del 1 gennaio 1989 e della data di entrata in vigore della presente legge, la relazione deve essere unica per ogni partecipante; il Consiglio di amministrazione del personale, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione regionale dell' organizzazione e del personale, indicherà nella relazione medesima la prima decorrenza utile per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo.

(2)

6. I dipendenti idonei ma non promossi negli scrutini con decorrenza 1 luglio 1983 e 1

gennaio 1989, saranno inseriti, rispettivamente, nelle graduatorie degli scrutini per le decorrenze 1 gennaio 1985 e per quella relativa all' entrata in vigore della presente legge.

7. I posti disponibili, ma non assegnati nei singoli scrutini, saranno attribuiti agli scrutini con decorrenza relativa agli anni successivi, nei medesimi profili professionali o gruppi di profili professionali.

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 47/1990

2 Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 1, L. R. 47/1990